



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0081/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2633/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

ORDINANZA

sul procedimento 2633/TFNSVE/2025-2026, 2633 - Ricorso proposto dalla società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) contro la società ASD CONTROGUERRA CALCIO (matricola 600209) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori LUCINI STEFANO (matricola 5286926), RICCHIONI ALESSIO (matricola 6815763) e VAGNONI LUCA (matricola 4370119)

PRESO ATTO che in data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD CONTROGUERRA CALCIO (matricola 600209) perché sia dichiarato il suo diritto ad ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo ai calciatori LUCINI STEFANO (matricola 5286926), RICCHIONI ALESSIO (matricola 6815763) e VAGNONI LUCA (matricola 4370119);

CONSIDERATO che, tra gli atti depositati, la Società giuliese ha annesso la pec-mail con la quale ha inviato alla controparte il ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della pec-mail medesima;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

RITENUTO che il Tribunale adito, prima di addentrarsi nel merito della fattispecie sottoposta a giudizio, ha l'onere di verificare, tra le altre, anche la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti; presupposto circa il quale la ricorrente ha fornito solamente un principio di prova, costituito dall'invio della pec-mail, ma non anche la piena prova della vocatio in ius della controparte;

RITENUTI, pertanto, sussistenti – allo stato degli atti – i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per l'integrazione della prova circa la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, mediante deposito del documento comprovante l'avvenuta consegna della pec-mail di avvenuta proposizione del ricorso al Tribunale Federale Nazionale introduttivo della controversia in titolo;

ORDINA

alla Società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) di depositare sul Portale del Processo Sportivo Telematico, entro il 20 maggio 2026, quanto richiesto in parte motiva;

DISPONE

che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del giudizio;

FISSA

per il prosieguo della trattazione, l'udienza del 25 maggio 2026, a partire dalle ore 09.30, in modalità videoconferenza. Riserva, all'esito, ogni ulteriore pronuncia.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai